

REGOLAMENTO TRASFERIMENTO DA ALTRA SCUOLA E PASSAGGIO FRA INDIRIZZI DI STUDIO

Regolamento relativo alle domande di trasferimento e passaggio

La normativa attuale offre agli studenti e alle loro famiglie la possibilità di rivedere le scelte scolastiche effettuate, permettendo il passaggio a indirizzi di studio diversi qualora siano cambiate le esigenze formative. In riferimento all’obbligo scolastico, portato a dieci anni con la legge del 2006, il Decreto Ministeriale 139/2007 stabilisce che “la congruenza dei saperi e delle competenze acquisite (...) garantisce l’equivalenza formativa dei percorsi”, affermando il principio che tutti gli indirizzi offrono pari valore educativo. Per tutelare tale diritto, vengono definite specifiche modalità di attuazione, nel rispetto dei limiti imposti dalla normativa vigente.

Trasferimenti da altro istituto equivalente o da percorso di studio equiparabile

Gli alunni possono richiedere il passaggio che sarà preso in considerazione nei limiti della disponibilità degli spazi e del limite numerico nell’accettazione delle domande, più sotto riportato. Valutata preventivamente la disponibilità di posti e la congruenza della domanda, si terrà

– un colloquio preliminare con la famiglia e lo studente, il Coordinatore delle Attività Educative e Didattiche o un suo delegato per:

- analizzare la motivazione;
- informare sulle modalità del passaggio;
- consigliare/sconsigliare il/la richiedente e la sua famiglia con un preciso piano di orientamento.

La famiglia dovrà infine richiedere il nullaosta alla scuola di provenienza e completare le operazioni di iscrizione presso la segreteria di questo Istituto.

I successivi passaggi di documenti vengono curati dalle segreterie delle scuole di appartenenza e di destinazione.

Trasferimento da altro istituto non equivalente o con percorso di studi non equiparabile

a) Studenti iscritti alla classe prima

Gli alunni iscritti alla classe prima possono richiedere il passaggio, o un cambiamento di indirizzo all’interno dell’Istituto stesso, purché tale richiesta sia effettuata entro il termine stabilito annualmente. Valutata preventivamente la disponibilità di posti e la congruenza della domanda, si terrà

– un colloquio preliminare con la famiglia e lo studente, il Coordinatore delle Attività Educative e Didattiche o un suo delegato per:

- analizzare la motivazione;
- informare sulle modalità del passaggio;

- consigliare/sconsigliare il/la richiedente e la sua famiglia con un preciso piano di orientamento.
 - un contatto docente coordinatore della classe di accoglienza e lo studente per definire, sentiti i docenti della classe, le materie e i tempi di recupero per le discipline non comprese nel precedente piano di studio.
- La famiglia dovrà infine richiedere il nullaosta alla scuola di provenienza e completare le operazioni di iscrizione presso la segreteria di questo Istituto.
- I successivi passaggi di documenti vengono curati dalle segreterie delle scuole di appartenenza e di destinazione.

b) *Studenti iscritti alla classe successiva alla prima*

È possibile presentare domanda dopo il termine dell'anno scolastico entro il termine stabilito annualmente dall'Istituto. È consigliabile prendere contatto con questo Istituto nel corso dell'anno scolastico, per acquisire le informazioni necessarie e dar modo alla scuola di programmare adeguatamente tutta la procedura e le sessioni d'esame e richiedere preventivamente alla scuola di provenienza il nullaosta.

Tipologie:

- lo studente promosso può chiedere di essere inserito nella classe successiva a quella già frequentata. Le prove integrative necessarie saranno calendarizzate in concomitanza delle prove di sospensione del giudizio (fine agosto-inizio settembre) e in ogni caso prima dell'inizio delle lezioni secondo il calendario regionale;
- lo studente non promosso può chiedere di essere inserito nella classe corrispondente a quella già frequentata. Le prove integrative necessarie saranno calendarizzate in concomitanza delle prove di sospensione del giudizio e in ogni caso prima dell'inizio delle lezioni secondo il calendario regionale;
- lo studente con sospensione del giudizio può richiedere l'ammissione alla classe successiva a quella già frequentata. Nel caso in cui non superasse l'esame di sospensione del giudizio sarà inserito nella classe antecedente per la quale aveva ottenuto l'idoneità.

c) *TRASFERIMENTI IN CORSO D'ANNO*

La Circolare ministeriale per le iscrizioni 2024/25 prevede che: *“qualora gli interessati chiedano, a iscrizione avvenuta alla prima classe di un'istituzione scolastica o formativa e prima dell'inizio, ovvero nei primi mesi dell'anno scolastico, di optare per altro indirizzo o altra istituzione scolastica o formativa, la relativa motivata richiesta viene presentata sia al dirigente scolastico della scuola di iscrizione, sia a quello della scuola di destinazione”*. Tale norma è applicabile anche alle classi successive alla prima soprattutto per motivi debitamente rappresentati (es.: trasferimento della famiglia e/o altri gravi e giustificati motivi).

In tali casi sarà il Consiglio di Classe a valutare il percorso precedente dello studente e ad organizzare specifiche attività di orientamento e potenziamento per integrare il curriculum stabilendo i tempi per le verifiche delle competenze.

Studenti già iscritti a questo Istituto

Le modalità sopra descritte si applicano anche nel caso di un cambiamento di indirizzo all'interno dell'Istituto. Il passaggio per gli studenti in età dell'obbligo potrà essere agevolato con la frequenza delle lezioni nella nuova classe come uditori, in preparazione della prova di verifica, con un calendario studiato caso per caso. Non è consentito il cambio di sezione se non su precisa disposizione del Coordinatore delle Attività Educative e Didattiche.

Limite numerico nell'accettazione delle domande

Non vengono accolte iscrizioni da altra scuola o autorizzati passaggi interni da un indirizzo all'altro quando il numero degli alunni della classe accogliente è pari o superiore a 27 o in caso di incapienza delle aule.